



## *Comune di Caltanissetta*

### **Ordinanza del Sindaco n° 80 del 23/12/2020**

Riferita alla Proposta N. 102

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -  
RANDAGISMO

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DEC. LEG. IVO N. 267/2000 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172 RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19." (GURI 18/12/2020)**

### **IL SINDACO**

**Premesso** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sostituisce i DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020 con il quale vengono fissate limitazioni allo svolgimento di attività commerciali precludendole completamente in alcuni casi (palestre, centri sportivi, discoteche, etc.) o parzialmente (bar, ristoranti, pizzerie, etc.);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e la Sicilia è stata classificata quale scenario di elevata gravità ad un livello di rischio alto (art.2) con conseguente restrizione e limitazioni ad altre attività produttive non previste del DPCM del 24 Ottobre 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 che classifica la Regione Sicilia quale "zona gialla";

Visto il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*" (GURI 18/12/2020) con il quale il Governo ha stabilito che in tutto il territorio nazionale nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

**Visto** l'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 e ritenuto di dover adottare apposito provvedimento di natura contingibile e urgente al fine di dare concreta applicazione allo stesso nell'ambito dei servizi comunali e delle attività produttive;

**Visto** l'esito del COC del 21 dicembre 2020;

**Che** in particolare deve prevedersi nei giorni 24 e 31 dicembre e 5 gennaio il lavoro agile per tutto il personale ad eccezione di chi svolge servizi essenziali;

**Che** il cimitero comunale nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 oltre che il 1° gennaio 2021 resterà chiuso ad eccezione dei servizi di reperibilità per esigenze connesse all'accesso delle agenzie funebri;

**Vista** la comunicazione della commissione mercato di cui all'art. 8 ter della l.r. n. 18/1995 del mercatino settimanale del 21.12.2020 prot. 131388 che propone di spostare lo svolgimento del mercato dal 26 al 28 dicembre 2020 e dal 2 al 4 gennaio 2021;

**Rilevato** come l'esigenza di garantire lo svolgimento del mercato settimanale oltre ad avere una funzione di servizio ai cittadini rappresenta anche una legittima esigenza per le categorie produttive che si troverebbero a chiudere per due settimane di fila con gravi ripercussioni di natura economica;

**Atteso** che durante tutto questo periodo di svolgimento del mercatino settimanale dopo il lockdown, si è sempre garantito il distanziamento sociale attraverso il controllo degli accessi e il rilievo della temperatura corporea e non si sono manifestati eventi di contagio connessi allo svolgimento del mercatino;

**Che** pertanto lo spostamento del mercatino per due settimane consecutive risulta conseguenza di provvedimenti di natura restrittiva adottati dal Governo a che non riguardano specificatamente la modalità di svolgimento del mercato e quindi appare necessario al fine di garantire il servizio ai cittadini di dover adottare un provvedimento di natura straordinaria in linea con la richiesta delle categorie del commercio;

**Sentiti** gli organi di polizia che hanno fatto rilevare come nei locali di distribuzione automatica di alimenti e bevande (H24) si creano degli assembramenti soprattutto nelle ore serali e risulta del tutto necessario adottare un provvedimento di natura restrittiva relativamente alla chiusura degli stessi a partire dalle ore 21:00 per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del dec. Leg.ivo n. 267/2000 che così dispone: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili*

e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. ....”,  
Assunti i poteri di cui al predetto art. 50 comma 5 del T.U.E.L;

## ORDINA

- 1) Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 tutto il personale del Comune non assegnato ai servizi essenziali deve svolgere lavoro agile. Per le urgenze sono attivi i numeri di telefono consultabili sul sito al link: <https://www.comune.caltanissetta.it/wp-content/uploads/tabella-29-05-2020.pdf>;
- 2) Il cimitero comunale nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 oltre che il 1° gennaio 2021 resterà chiuso ad eccezione dei servizi di reperibilità per esigenze connesse all'accesso delle agenzie funebri;
- 3) Il mercatino settimanale di Via Ferdinando I-Via Romita sarà spostato dal 26 dicembre 2020 e 2 gennaio 2021 rispettivamente al 28 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021;
- 4) I locali di distribuzione automatica di alimenti e bevande (H24) resteranno chiusi a partire dalle ore 21:00 per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;

La presente Ordinanza è pubblicata sulla home page e all'Albo pretorio nel sito istituzionale del Comune di Caltanissetta.

Il presente provvedimento è inviato, per opportuna conoscenza, alla Prefettura/UTG di Caltanissetta, alla Protezione Civile Regionale, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti del Comune di Caltanissetta.

### AVVERTENZE

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
- ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Sindaco  
Arch. Roberto Gambino

---

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 23/12/2020

Sindaco  
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*